

Seent. 130/16  
R.G. 654/15

Rep. 131/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Casale Monferrato, dott.ssa Daria Poggioli all'udienza del 19 settembre 2016 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 654/15 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato,

da

con l'avv. P. Lanzavecchia del Foro di Asti,

contro

**AUTOSTRADE** \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore, con avv. \_\_\_\_\_

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale

### CONCLUSIONI

Per l'attrice:

“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace;

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

in via principale: accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della società

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi degli artt. 1218, 2051 o in subordine art. 2043 c.c. per il sinistro stradale occorso all'autoveicolo di proprietà dell'attore;

dichiarare tenuta e condannare la società \_\_\_\_\_ persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della conchiudente di tutti i danni patrimoniali subiti che si indicano nella somma di euro 2.879,24, o quella veriore che risulterà in corso di causa. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo.

Col favore delle spese di causa, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili.

Per la convenuta:

"Rigettare le domande avversarie.

Con vittoria delle spese".

## FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.09.15, l'esponente conveniva in giudizio la società \_\_\_\_\_ per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto a causa dell'impatto con una nutria che faceva irruzione improvvisamente sulla carreggiata autostradale alle ore 1,00 in località \_\_\_\_\_ giorno 15.03.15.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice chiede il risarcimento dei danni ex artt. 1218, 2015 c.c. o in subordine ex artt. 2043 c.c....

Giurisprudenza costante ritiene che "il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043" (ex plurimis Cass. n. 9276/14, n. 7080/06). La Corte, infatti, riconoscendo il carattere di naturale erraticità della fauna selvatica, ha stabilito che la Pubblica Amministrazione non può avere un controllo diretto sulla stessa tale da farne derivare una responsabilità alla stregua dei danni causati da animali domestici. Infatti il fondamento della presunzione prevista dall'art. 2052 c.c. va ricercato nella concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali che, nel caso di specie, risulta impossibile.

Secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, grava sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene.

L'anomalia del bene, nel caso di specie, è rappresentata dalla presenza della nutria sulla sede stradale.

Risulta pacifico che il sinistro si è verificato in ambito autostradale con una nutria che è rimasta sulla carreggiata dopo l'impatto per essere successivamente spostata a lato strada dagli agenti intervenuti.

Il teste \_\_\_\_\_, testimone della presenza della nutria sulla sede stradale, dichiarava: viaggiavo "dietro nella stessa direzione di marcia" dell'attore.

Viceversa la società convenuta non ha assolto il suo onere di provare i fatti impeditivi della propria responsabilità. Infatti, benché i testi \_\_\_\_\_ abbiano confermato il pattugliamento continuativo della strada e il teste \_\_\_\_\_ abbia affermato che "il sunto del verbale (IS14) rilevato dalla Polizia trasmesso via internet reca nel cap. 4 dove si parla di recinzione che la stessa era integra", non vi è dubbio che la nutria abbia necessariamente fatto ingresso nella sede stradale da un foro della rete, evidentemente creatasi altrove. Si dà atto peraltro che il documento cui fa riferimento il teste non è stato prodotto e non viene menzionato dal teste \_\_\_\_\_

Incombe alle concessionarie di tratti stradali "non solo l'onere di custodire le strade con manutenzione costante, ma anche quello di attuare tutte le misure atte a scongiurare i rischi di sinistri provocati dalla fauna selvatica e a tutelare l'incolumità di terzi. Così Trib. Vasto sent. 7.07.11. In particolare spetta alla concessionaria lo specifico dovere di sistemare lungo la strada una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni dall'esterno, nonché di effettuare la manutenzione ordinaria e, in ipotesi di rottura di essa, di segnalare la situazione di pericolo, ponendovi sollecito riparo" (Trib. Torino 30 maggio 2003).

In ordine alla prova dei fatti imputabili al danneggiato in capo alla convenuta va inoltre osservato che a seguito del verbale di rilevamento del sinistro, l'ufficio, "non ravvisando responsabilità a carico del conducente" ha disposto l'archiviazione. Conseguentemente non hanno rilevanza le contestazioni formulate dalla convenuta in ordine alla posizione dell'auto in corsia centrale piuttosto che sulla "corsia più libera a destra" come previsto dal CdS. Inoltre l'utente si trovava a percorrere un tratto autostradale in ora notturna, e pertanto nell'impossibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia della strada o di regolare l'andatura in modo da essere sempre in grado di poter arrestare il veicolo alla situazione di pericolo. Le autostrade sono, infatti, per loro natura, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza. Risulta inoltre dal verbale che il sig. \_\_\_\_\_ viaggiasse a velocità moderata.

La circostanza che l'attore abbia tenuto una condotta di guida prudente non consente di applicare a suo carico una presunzione di colpa con conseguente riduzione del risarcimento in proporzione.

Parte attrice ha poi provato che i danni subiti corrispondevano alla somma azionata attraverso la conferma del documento da parte del carrozziere sig. \_\_\_\_\_. La circostanza che l'auto sia stata rimossa dal soccorso stradale ACI risulta dal verbale di rilevamento del sinistro e dalla copia della ricevuta, doc. 2) di parte attrice.



Pertanto l'istruttoria ha permesso di ritenere provato l'assunto di parte attrice ed in particolare di accertare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.

Tale responsabilità è configurabile anche in virtù dell'art. 2018 c.c.: infatti è stato accertato che il danno è riconducibile al fatto dell'odierno convenuto che non ha saputo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'incidente.

Quanto alla eccepita antieconomicità della riparazione formulata dalla convenuta, in quanto il veicolo è stato immatricolato nell'anno 2005 e i parametri Eurotax (doc. 8 di parte attrice) sono aggiornati all'anno 2006, si osserva che la mancanza di indicazione del valore non significa necessariamente che il veicolo sia privo di valore commerciale. Analizzando il caso concreto si rileva che nel verbale nulla è indicato in ordine allo stato e condizione di conservazione del veicolo mentre vengono individuati i danni immediatamente percepiti dagli agenti (paraurti staccato, rottura coppa olio). Il teste \_\_\_\_\_ a confermato alcuni danni subiti dal veicolo e immediatamente visibili nella circostanza "ho visto il veicolo che perdeva acqua dal radiatore".

Il giudice, letta la fattura prodotta e le riparazioni ivi indicate, rileva che la stessa reca le sostituzioni come provate con le attività conseguenti, l'indicazione dei relativi costi che si ritengono determinati in base ai prezzi correnti di mercato e verifica che l'incidenza della manodopera appare congrua rispetto alle operazioni effettuate. Ritiene pertanto che il costo delle riparazioni non superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. n. 2402/88) e ha posto il patrimonio dell'attore nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'avvenuto fatto dannoso (Cass. n. 3352/89), importo che risulta interamente pagato come confermato dal carrozziere in udienza. La circostanza consente di riconoscere l'importo dell'IVA. Va infine riconosciuto l'importo relativo al soccorso stradale.

Essendo stato provato che la collisione con la nutria è avvenuta per cause non imputabili a parte attrice e che i danni subiti sono stati effettivamente ed inequivocabilmente cagionati dall'animale la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma portata in citazione relativa ai danni subiti dal veicolo attoreo, oltre agli interessi e rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in conformità della nota spese redatta ex dm N. 55/14 in base ai valori medi di cui alle tabelle allegare ed in considerazione dell'attività espletata.

P.Q.M.



Il Giudice di pace di Casale Monferrato, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, dichiara l'esclusiva responsabilità della società

\_\_\_\_\_ , come rappresentata e difesa, nella determinazione del sinistro de quo e conseguentemente la condanna al pagamento in favore di

- 1) dell'importo di euro 2.879,24- oltre interessi e rivalutazione;
- 2) delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.205,00 per compenso professionale, euro 98,00 per CU ed euro 27,00 per marca. Oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA.

Casale Monferrato, 19 settembre 2016

Il Giudice di pace  
dott.ssa Daria Poggioli



VISTO depositato nella Cancelleria  
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Casale Monf.to  
il 27 SET. 2016

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Maria Pia Bignardi

